

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

(2004/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
- (2) Il 24 giugno 1998 la Comunità ha firmato ad Århus il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in seguito denominato «il protocollo»).
- (3) L'obiettivo del protocollo è di limitare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti che hanno effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente a causa del loro trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(4) Il protocollo prevede, in linea di principio, la cessazione o la riduzione della produzione e dell'uso di tredici sostanze considerate come inquinanti organici persistenti. Le parti devono inoltre adottare misure efficaci per ridurre o stabilizzare le emissioni totali annue di alcune sostanze.

(5) Il protocollo è aperto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti della convenzione.

(6) Poiché gran parte delle disposizioni del protocollo riguardano la tutela dell'ambiente e la protezione della salute umana, è opportuno utilizzare quale base giuridica l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300.

(7) Il protocollo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale della Comunità. È quindi opportuno che la Comunità proceda quanto prima alla sua approvazione.

(8) La Comunità ha già adottato strumenti concernenti questioni disciplinate dal protocollo, comprese le direttive 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽³⁾, e 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Parere reso il 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 16 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL
